

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1990

riduzione dei clorofluorocarburi utilizzati dall'industria comunitaria degli espansi plastici

(90/437/CEE)

gazzetta ufficiale n. L 227 del 21/08/1990 pag. 0026 - 0029

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,
considerando che la Comunità, insieme a tutti i suoi Stati membri, ha firmato la
convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono;
considerando che la Comunità, insieme a tutti i suoi Stati membri, ha firmato il protocollo di
Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
considerando che il 14 ottobre 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/540/CEE (1)
relativa alla conclusione e alla ratifica della convenzione di Vienna e del protocollo di
Montreal;
considerando che il 14 ottobre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n.
3322/88 (2) per l'attuazione a livello comunitario del protocollo di Montreal;
considerando che i recenti studi scientifici hanno confermato che si è già verificata una
certa riduzione dello strato di ozono e che i mutamenti osservati possono essere dovuti in
tutto o in parte alla crescente presenza nell'atmosfera di gas in traccia, in particolare di
clorofluorocarburi;
considerando che è importante ottenere il massimo grado raggiungibile di sostituzione dei
clorofluorocarburi di cui all'allegato I e degli halon in tutti i settori d'uso;
considerando che molti Stati membri hanno concluso accordi volontari con i produttori di
espansi plastici per la graduale riduzione dei clorofluorocarburi di cui all'allegato I, nella
prospettiva di una loro definitiva eliminazione da tali prodotti;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1988 per la limitazione
dell'uso di clorofluorocarburi e di halon (3) invita la Commissione, in collaborazione con gli
Stati membri, ad avviare discussioni su accordi volontari a livello comunitario con tutte le
industrie interessate, per sostituire ove possibile i clorofluorocarburi di cui all'allegato I e gli
halon nei prodotti, nelle attrezzature o nei processi che li utilizzano;
considerando che, in attesa che siano disponibili nuove sostanze, le riduzioni di cui
all'allegato II dipenderanno dalla disponibilità e dall'uso commerciale di sostanze
alternative che abbiano un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) maggiore di zero ma
relativamente basso e che siano accettabili dal punto di vista ambientale anche per altri
riguardi;
considerando che il 2 marzo 1989 il Consiglio dei ministri ha stabilito che è necessario
ridurre quanto prima di almeno l'85 % il livello attuale di produzione e di impiego dei
clorofluorocarburi contemplati dal protocollo di Montreal, nella prospettiva di arrivare alla
loro completa eliminazione verso la fine di questo secolo, e rafforzare di conseguenza il
protocollo suddetto,
RACCOMANDA:

I. ai produttori comunitari di espansi plastici di adoperarsi per:

- 1) limitare l'uso negli espansi plastici dei clorofluorocarburi completamente alogenati di cui all'allegato I e ritirarli dal mercato prima della fine del secolo;
- 2) ridurre l'uso di clorofluorocarburi completamente alogenati di almeno il 35 % per la fine del 1991 e di almeno il 65 % per la fine del 1993 rispetto al consumo del 1986. Nel 1986

nella Comunità per la fabbricazione di espansi plastici sono stati utilizzati clorofluorocarburi di cui all'allegato I in ragione di 85 400 t ponderate ODP. Le riduzioni di cui sopra per ciascun settore dell'industria degli espansi plastici sono specificate nell'allegato II. I progressi fatti in materia saranno controllati mediante le statistiche annuali sulle vendite relative alle sostanze elencate nell'allegato I pubblicate dai produttori della Comunità;

II. alle federazioni di cui all'allegato III:

1) di adoperarsi affinché l'industria degli espansi plastici nella Comunità riduca al minimo l'uso delle sostanze oggetto del controllo e attui le riduzioni di cui al punto I.2;

2) di adoperarsi affinché i settori industriali da loro rappresentati riducano al minimo l'uso delle sostanze oggetto di controllo e attuino le riduzioni di cui all'allegato II;

3) di presentare alla Commissione una relazione annuale sui progressi fatti per quanto riguarda le riduzioni di cui all'allegato II, possibilmente corredata da statistiche, iniziando con l'anno 1989;

III. ai produttori comunitari di materie prime per gli espansi plastici per i quali vengano utilizzati come agenti gonfianti clorofluorocarburi completamente alogenati di cui all'allegato I, compresi i produttori di detti agenti gonfianti e le associazioni di questi due settori industriali elencate nell'allegato IV:

1) di portare avanti lo sviluppo di materiali, formulazioni e tecnologie per la produzione commerciale di espansi plastici con un uso ridotto delle sostanze di cui all'allegato I e di promuovere l'uso di detti materiali, formulazioni e tecnologie per la fabbricazione di espansi plastici;

2) di portare avanti programmi di ricerca e di sviluppo intesi a fornire materiali e tecnologie accettabili dal punto di vista ambientale che permettano la produzione commerciale di espansi plastici senza l'impiego di alcuna delle sostanze elencate nell'allegato I;

3) di presentare alla Commissione una relazione annuale sui progressi tecnici fatti per quanto riguarda i punti III.1 e III.2, possibilmente corredata da statistiche, iniziando con l'anno 1989;

IV. agli Stati membri di adoperarsi per contribuire nei loro rispettivi territori alla realizzazione degli obiettivi della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.

(2) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

(3) GU n. C 285 del 9. 11. 1988, pag. 1.

Allegati omessi, vedi Gazzetta Ufficiale